

Convenzione per la gestione delle attività del servizio bibliotecario Valle del Chiese tra i comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone, Castel Condino e Borgo Chiese

Tra i comuni di:

Storo, con sede ivi in Piazza Europa 5, codice fiscale n. 00285750220, qui rappresentato dal sindaco Nicola Zontini, il quale interviene in forza dell'art. 16 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33 del 22.12.2021, esecutiva;

Pieve di Bono-Prezzo, con sede ivi in Via Roma, 34, codice fiscale 024014730227 qui rappresentato dal sindaco Attilio Maestri, il quale interviene in forza dell'art. 32 comma 2 lettera c) dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 39 del 27.12.2021, esecutiva;

Sella Giudicarie, con sede ivi in Piazza Battisti, 1, codice fiscale 02401900226 qui rappresentato dal sindaco Franco Bazzoli il quale interviene in forza dell'art. 30 comma 9 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 54 del 15.12.2021, esecutiva;

Bondone, con sede ivi in via di Mezzo, 10, codice fiscale 00273990226 qui rappresentato dal sindaco Chiara Cimarolli, la quale interviene in forza dell'art. 25 bis comma 2 lett. c) dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 del 20.12.2021, esecutiva;

Valdaone, con sede ivi in via Lunga, 13, codice fiscale 02362470227 qui rappresentato dal sindaco dott.ssa Ketty Pellizzari, la quale interviene in forza dell'art. 35 comma 2 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 66 del 21.12.2021, esecutiva;

Castel Condino, con sede ivi in via Cesare Battisti, 14, codice fiscale 86002610227 qui rappresentato dal sindaco Stefano Bagozzi, il quale interviene in forza dell'art. 33 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 41 del 15.12.2021, esecutiva;

Borgo Chiese con sede ivi in Piazza San Rocco, 20, codice fiscale 02402160226 qui rappresentato dal sindaco Giorgio Butterini, il quale interviene in forza dell'art. 25, comma 7, dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. 45 del 28.12.2021, esecutiva;

Premesso che:

- il servizio bibliotecario ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale delle comunità locali, soddisfacendo e al tempo stesso promuovendo le esigenze di informazione, documentazione, lettura e studio, oltre che un'azione di stimolo e sostegno all'attività culturale presente all'interno dei comuni, tale da esigere la disponibilità in misura adeguata di personale dotato di specifica professionalità che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica, attrezzature e mezzi informativi;

- sono inoltre necessarie risorse per la riorganizzazione ed estensione dei servizi erogati, al fine di ampliarne l'accessibilità, e per l'introduzione di nuovi servizi in risposta ad esigenze emergenti; obiettivi, questi, raggiungibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili o, se insufficienti, da potenziare -, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della semplificazione sia a favore dei cittadini/utenti sia del personale preposto.

- che i consigli comunali con delibere sopra citate hanno recepito e approvata la proposta della conferenza dei sindaci, autorizzando gli stessi alla sottoscrizione della presente;

Tutto ciò premesso e considerato,
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Costituzione

1. I Comuni di Pieve di Bono-Prezzo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone costituiscono il Servizio bibliotecario Valle del Chiese.

2. La sede principale del servizio è stabilita presso il comune capofila.

Art. 2
Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a collaborare nella gestione del servizio bibliotecario, quale articolazione e parte integrante del Sistema bibliotecario trentino, secondo le disposizioni della presente convenzione e nel rispetto della normativa provinciale in materia, di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 recante « Disciplina delle attività culturali » e successive modifiche e alle sue deliberazioni attuative, al fine di realizzare un'utilizzazione più razionale e ottimale delle risorse, sia umane sia materiali (libri, audiovisivi, multimediali, attrezzature espositive e tecnico informatiche), disponibili e di nuova acquisizione, nonché al fine di aumentare la qualità e capacità di risposta del servizio alle varie componenti della popolazione servita.

2. La presente convenzione ha come obiettivi:

a) la continuità del servizio bibliotecario che prevede la sostituzione del personale delle singole sedi di biblioteca, possibilmente fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo per il solo orario di apertura al pubblico, nelle modalità fissate di anno in anno dalla conferenza dei sindaci.

b) la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività culturali e delle iniziative di informazione e comunicazione del servizio.

Art. 3
Il comune capofila

1. Le parti concordano nell'individuare il comune capofila in uno dei comuni sede di biblioteca e a rotazione. Per il primo quinquennio spetta al comune di Pieve di Bono-Prezzo il ruolo di capofila e nel primo semestre del quinto anno, la conferenza dei Sindaci individua il comune capofila per il successivo quinquennio.

2. Nel caso in cui il comune capofila non possa più durante il quinquennio di competenza, per qualunque motivo, svolgere tale incarico lo deve comunicare almeno sei mesi prima agli altri comuni aderenti

3. Il responsabile della biblioteca del comune capofila assume il ruolo di coordinatore del Servizio bibliotecario Valle del Chiese.

4. I responsabili delle biblioteche rientranti nella presente convenzione collaborano con il responsabile del servizio nella programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative.

Art. 4

Personale

1. Il Comune capofila assume il compito di garantire il servizio di sostituzione del personale delle biblioteche di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Borgo Chiese e Sella Giudicarie in caso di assenza del personale in servizio, fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo giorno e per il solo orario di apertura al pubblico. I congedi e le aspettative sono programmati ad inizio anno solare per permettere la sostituzione del personale.

Art. 5

Servizio

1. Al Comune capofila spetta il ruolo di referente e coordinatore della programmazione, del coordinamento, dell'organizzazione e della realizzazione comune delle attività di promozione della lettura e delle iniziative unitarie di informazione e comunicazione al pubblico del servizio bibliotecario. Tali attività comprendono:

- a) il coordinamento degli orari di apertura, al fine di garantire la continuità del servizio al pubblico per sei giorni alla settimana;
- b) la programmazione congiunta delle iniziative di promozione della lettura nell'ambito di tutto il bacino d'utenza delle biblioteche;
- c) l'attuazione di iniziative per la diffusione, a livello di sistema, di un'immagine unitaria del servizio bibliotecario;
- d) le iniziative unitarie di informazione e di comunicazione al pubblico sul servizio bibliotecario;
- e) la collaborazione con altri comuni ed enti pubblici per la realizzazione di iniziative di competenza che riguardino anche i comuni convenzionati.

Art. 6

Conferenza permanente dei sindaci

1. I comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio. Essa è presieduta dal sindaco o suo delegato del comune Capofila. La conferenza elegge un vice presidente. In assenza del presidente eletto le relative funzioni sono volte dal vice presidente.

2. La conferenza dei sindaci elabora e approva il progetto annuale e il programma delle attività del sistema bibliotecario locale, in tempo utile per il loro inserimento nei rispettivi bilanci comunali.

3. La conferenza dei sindaci approva ogni anno la relazione dell'attività svolta e il rendiconto economico delle spese sostenute nell'anno precedente.

4. Svolge le funzioni di segretario il bibliotecario del comune capofila.

5. Spetta alla conferenza dei sindaci:

- a) la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'attività del servizio, tenendo in considerazione, a propria discrezione, le indicazioni del responsabile dello stesso;
- b) l'approvazione di specifici progetti di promozione culturale;
- c) la verifica, almeno una volta l'anno, dell'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del responsabile del servizio;
- d) la formulazione di proposte per la risoluzione bonaria di eventuali controversie sorte tra i comuni associati relativamente all'attuazione della presente convenzione.
- e) la programmazione di eventuali spese di carattere straordinario, che competerà al comune

capofila effettuare, da ripartire nella misura di cui all'articolo 7.

6. Per la validità delle decisioni della conferenza dei sindaci sulle questioni di cui sopra è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto dei Comuni che concorrono alle spese del servizio oggetto di riparto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, in misura almeno pari al 51%.

Art. 7

Riparto dei costi

1. I costi relativi alla gestione del servizio sono sostenuti dai singoli comuni associati per quanto riguarda il personale già in servizio e gli acquisti di beni, servizi e attrezzature destinati alle singole biblioteche.

2. Le spese per la sostituzione del personale delle biblioteche, sono sostenute dal comune capofila e rimborsate dal comune beneficiario.

3. Le spese relative al personale per l'organizzazione di iniziative comuni, i costi di promozione del servizio e per le iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti, sono ripartite tra gli Enti aderenti, al netto di eventuali contributi, in base al numero di abitanti residenti al 31 dicembre di ogni anno nei vari comuni aderenti alla gestione associata.

4. Al comune capofila viene riconosciuta, da parte degli altri comuni, una somma forfetaria dell'importo di € 4.000,00 annui per le spese di gestione e di funzionamento del servizio.

5. Compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per l'attuazione dei progetti, redigere annualmente, sulla base dei dati previsionali, il riparto provvisorio, effettuare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redigere il riparto definitivo e trasmettere tali documenti agli altri Comuni. Spetta altresì al Comune capofila, presentare le domande di contributo/finanziamento agli Enti pubblici o privati a supporto delle iniziative programmate.

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del riparto provvisorio i Comuni aderenti sono tenuti a versare al Comune capofila il 50% della quota di loro competenza

Art. 8

Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario e ha la durata di 5 anni. Essa si intende rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni ove nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione al Comune capofila, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza; l'eventuale disdetta del Comune capofila dovrà essere comunicata, nello stesso termine, a tutti gli altri comuni aderenti.

2. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il sindaco del comune di Storo

Il sindaco del comune di Pieve di Bono-Prezzo

Il sindaco del comune di Sella Giudicarie

Il sindaco del comune di Bondone
Il sindaco del comune di Valdaone
Il sindaco del comune di Castel Condino
Il sindaco del comune di Borgo Chiese